

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.**

## **Capo IV**

*Modifiche alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi*

### **Art. 44**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2008 relative al finanziamento di impianti sportivi)*

1. Il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 2), è sostituito dal seguente:

<<12. Allo scopo di consentire che le associazioni sportive impegnate nelle discipline del calcio e del rugby le cui squadre hanno conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, possano proseguire regolarmente la propria attività agonistica nella nuova categoria raggiunta - anche in considerazione della potenziale attrattività turistica di tali eventi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum, da ripartire in misura paritaria ai soggetti beneficiari, per il finanziamento degli interventi urgenti e necessari, anche già realizzati, per l'adeguamento alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti degli impianti sportivi comunali affidati alla gestione delle associazioni medesime.>>.

2. Al comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 dopo le parole <<della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<sottoscritti da un tecnico abilitato>>.

3. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 è inserito il seguente:

<<13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le

disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.>>.